

bertà individuale, ci è provato anche indirettamente dalla facilità con la quale gli schiavi stessi venivano prosciolti dai vincoli padronali, *in modo assoluto*, cosicchè nei documenti notarili che ci sono pervenuti non si trova mai un accenno a « liberti ». Tuttavia, per quanto la manomissione venisse largamente praticata, ben poca traccia di essa si può riscontrare negli Statuti. Anzi, considerate a sè le scarse notizie che ad essa si riferiscono, esse sarebbero piuttosto atte a trarci in errore sulla portata stessa della schiavitù nelle città dalmate.

Dallo Statuto di Ragusa (L. IV, c. 17), attraverso le norme che regolavano il diritto di successione si apprende, che al padre era concesso di disporre « pro anima », ossia per la salvezza dell'anima sua, della quarta parte di tutti i suoi beni, nella quale però non erano da comprendersi gli schiavi da lui comperati, che aveva piena facoltà di liberare (« manumissio testamento »).

Tale capitolo suonava così :

Si quis moriens habens filios voluerit de suo pro anima sua testari, possit tam de mobili quam de stabili, usque ad quartam partem bonorum suorum, secundum suam voluntatem pro anima sua dimittere; servos eciam et ancillas possit manumittere, hoc est francare, ultra quartam ipsam, ita tamen, si eos vel eas de suo proprio comperavit.

Se alcuno avendo figli volesse in morte disporre del suo per la salvezza dell'anima, possa destinare a tale scopo fino al quarto dei suoi beni immobili e mobili secondo la sua volontà; possa anche manomettere schiavi e schiave, cioè liberare, oltre il quarto stesso, semprechè però abbia comperato essi o esse, con i suoi propri mezzi.

Per Zara, dove abbondano gli atti di manomissione, che essa venisse praticata lo si rileva unicamente attraverso la seguente disposizione statutaria concernente il diritto di successione dell'ex padrone sui beni dell'ex schiavo morto senza testamento e senza eredi (L. III, c. 131) :

Dicimus, si aliquis cuiuscumque conditionis, sexus vel etatis existat, libertatem dederit alicui servo suo, vel ancille, et ipse servus, vel ancilla, mortuus seu mortua fuerint intestati, aliquibus descendentes non relictis, quod hereditas ipsorum decedentium debeat in eorum quondam Dominum, aut in heredes ipsius Domini iam decedentis, in premium libertatis preste et recepte.

Decretiamo, che se uno di qualsiasi condizione, sesso od età, avesse concesso la libertà ad un proprio schiavo, o schiava, che poi fosse morto, o morta, senza aver fatto testamento e senza aver lasciato discendenti, l'eventuale loro eredità debba spettare all'antico padrone od agli eredi di questo, se morto, quale premio per la libertà data e ricevuta.

Il solo Statuto di Ragusa ci fa conoscere quelli che avrebbero dovuto essere i servizi da prestare all'ex padrone da parte dello schiavo liberato, che però non aveva carattere permanente, ma occasionale. Il relativo capitolo, stilizzato nello spirito del diritto romano, doveva tuttavia rispecchiare le condizioni alle quali si effettuava la manomissione nell'alto medio evo, quando l'istituto della schiavitù non si era ancora completamente evoluto nella funzione assegnatagli nelle città dalmate.